



A seguito regolare convocazione via mail, l'Assemblea straordinaria si è riunita presso il "Bar CENTRALE" di S.Stefano per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente dell'11 agosto 2022;
- 2) Premio Nadâl Furlan 2022: esame delle candidature e valutazione della loro ammissibilità;
- 3) Modifica dell'art. 6 dello Statuto del Circolo Culturale Laurenziano A.P.S. per escludere la trasmissibilità della quota associativa, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Aldo Calligaro e i Soci: Valerie Tabotta, Raffaele Venturini, Maurizio Piemonte, Mario Guerra, Ruggero Baggio, Francesca Santi, Marco Turato, Pier Giovanni Melocco, Antonella Pontoni e Livia Giordani. Si contano quindi 11 presenze.

Gli assenti sono 5 (Mons. Edoardo Scubla, Renzo Lorenzini, Alfeo Minisini, Gianni Andrea Barnaba, Luigina Di Giusto).

Presiede il Presidente Aldo Calligaro. Verbalizza la Sig.ra Livia Giordani.

Si constata la validità della seduta facendo ricorso all'art. 26 *bis* del D.L. n. 73/2022, convertito con L. n. 122 del 4 agosto 2022, che permette alle associazioni iscritte nei registri previgenti, la modifica dei propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; ciò fino al 31 dicembre 2022.

Si passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda il contenuto del Verbale della seduta precedente dell'11 agosto u.s., è esentato dalla sua lettura e viene posto ai voti.

Il verbale è approvato con 6 voti favorevoli e 5 astenuti (Guerra Mario, Baggio Ruggero, Santi Francesca, Marco Turato, Melocco Pier Giovanni).

Si passa al secondo punto: il socio Maurizio Piemonte, Presidente della Giuria Nadâl Furlan, informa l'Assemblea – già invitata a partecipare, peraltro, alla riunione dell'Organo di Amministrazione riunitosi lo scorso 5 ottobre – del preventivo di spesa per la coniazione delle medaglie di premiazione da parte della ditta Pacifici di Roma, presso la quale è depositato il conio originale. Le medaglie saranno confezionate in argento, per un numero di 50 pezzi, da utilizzare fin dal prossimo dicembre in occasione del Premio Nadâl Furlan 2022, per una spesa complessiva di € 3.629,50 IVA

compresa. Alla copertura di questa spesa e di quelle relative all'allestimento di tutto l'evento, si provvederà con il contributo del Consiglio Regionale che, attraverso il suo Vice-Presidente Mazzolini, si è dichiarato disponibile in tal senso. Attraverso la mediazione del socio Ruggero Baggio, si è ricevuta altresì assicurazione da parte della Fondazione Friuli, che ha assicurato l'appoggio necessario. La stessa cosa ha fatto Ferriere Nord di Osoppo, che ha chiesto al Circolo la fatturazione per la somma di € 1.000,00 corrispondenti al suo contributo. Anche il Comune di Buja parteciperà alla spesa con importi analoghi che a breve la nuova Amministrazione renderà noti.

Prosegue il Presidente della Giuria Maurizio Piemonte riassumendo brevemente le modalità di scelta e individuazione dei candidati: si risale – tra quelli non premiati - ai tre anni precedenti l'attuale - ossia al 2019 - e si aggiungono quelli sopravvenuti. Vengono esclusi quelli proposti nel 2018 per i quali non è stata rinnovata la segnalazione da parte dei presentatori.

Maurizio Piemonte procede quindi al loro elenco – sono cinque in totale - dà lettura dei rispettivi *curricula* e propone all'Assemblea di valutare la loro ammissibilità. Per quanto riguarda la candidatura dell'imprenditore Luigino Pozzo, propone all'Assemblea di indirizzarla a "*Merit Furlan*", un premio analogo al Nadâl Furlan ma senza la connotazione cristiana che contraddistingue quest'ultimo.

Conclude Piemonte riconoscendo che in questa tornata sono assenti donne e persone giovani: l'Assemblea potrà creare in un futuro prossimo, modificando il Regolamento del Premio, una "Sezione giovani" e anche una "Sezione Gruppi" per dare la possibilità alla Giuria di premiare sia persone giovani sia "agglomerati di persone" unite nello stesso impegno sociale o culturale di ispirazione cristiana.

Ricorda inoltre che i componenti esterni della Giuria sono: un rappresentante del Consiglio Regionale; un rappresentante del Comune di Udine; un rappresentante del Comune di Buja; un rappresentante della Soc. Filologica Friulana; ad essi si aggiungono 3 rappresentanti del Circolo Laurenziano a cui l'Assemblea potrà dare indicazioni di voto, nel rispetto dell'autonomia della Giuria.

L'Assemblea approva all'unanimità l'elenco dei cinque candidati proposto dal Presidente della Giuria e ne dichiara l'ammissibilità.

L'Assemblea procede quindi ad individuare i rappresentanti del Circolo in seno alla Giuria del Premio Nadâl Furlan. Considerandosi esentata dal voto segreto, raccoglie la disponibilità dei soci, svolgendo i lavori della Giuria in orari lavorativi, e nomina all'unanimità quali rappresentanti del Circolo Laurenziano, i sigg. Aldo Calligaro, Ruggero Baggio e Valerie Tabotta. Supplente in caso di indisponibilità di taluno di loro, la sig.ra Livia Giordani.

Si passa quindi al punto 3) dell'ordine del giorno.

Il Presidente Aldo Calligaro informa che il Circolo Laurenziano ha ricevuto dalla Direzione Reg.le per le politiche sociali l'invito a modificare lo Statuto al fine di poter iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'art. 6 dello Statuto dell'Associazione prevede la trasmissibilità della quota associativa per causa di morte. L'art. 35 comma II° del Codice del Terzo Settore vieta invece la trasmissibilità della quota a qualsiasi titolo (sia per atto tra vivi che per causa di morte).

Il Presidente Calligaro ritiene utile l'iscrizione del Circolo Laurenziano anche al Registro Nazionale, non solo a quello Regionale, pertanto invita l'Assemblea ad accogliere le osservazioni dell'Ufficio per le Politiche Sociali.

Anzi – su suggerimento del socio Ruggero Baggio – invita ad eliminare anche ogni riferimento alla rivalutazione della quota. Essa infatti non ha alcun senso in quanto la quota annuale versata dai soci non è accantonata, non va a far parte di nessun fondo speciale o dedicato.

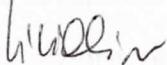
L'Assemblea approva all'unanimità la modifica dell'art. 6 comma III° dello Statuto, che ora recita come segue:

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a qualsiasi titolo.

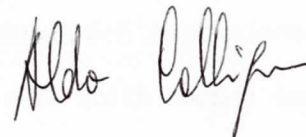
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.

Buja, 21 ottobre 2022

La Segretaria – Livia Giordani



Il Presidente
Aldo Calligaro



REGISTRATO a UDINE il 09 NOV. 2022
AL N° 4692 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE

IL FUNZIONARIO
Manuel Polito

Firma ex delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con atto del 1987 è formalmente costituita a Buja, in Friuli, l'associazione, di promozione culturale e sociale denominata "Circul Culturâl Laurinzian" o "Circolo Culturale Laurenziano", richiamandosi alla millenaria Pieve di San Lorenzo Martire di Monte di Buja. Con il presente atto viene aggiornato lo Statuto per adeguarlo al Decreto Legislativo n. 117/2017 e alle leggi regionali in vigore. L'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale sarà denominata "**Circul Culturâl Laurinzian A.P.S.**" o "**Circolo Culturale Laurenziano A.P.S.**" avente sede legale presso la canonica di Santo Stefano in Buja Via Strade dal Plevan, n° 3.

L'uso dell'acronimo "A.P.S." (Associazione di Promozione Sociale) è subordinato all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o all'iscrizione al Registro regionale delle APS.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore culturale e sociale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

ALLEGATO ALL'ATTO N° 4692
REGISTRATO A UDINE IL 09 NOV 2022
SERIE 8 - PRIVATI H.A. -
IL FUNZIONARIO
Manuel Polito

[Handwritten signature]

- promuovere la cultura, l'impegno sociale e i valori della solidarietà umana sia tra i propri associati che tra tutti i cittadini.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;

A tal fine potrà:

- a) svolgere attività a sostegno e per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli e della comunità locale in particolare;
- b) organizzare conferenze, incontri, dibattiti e seminari su qualsiasi aspetto della cultura e delle arti, anche interdisciplinari, invitando anche relatori e collaboratori esperti esterni;
- c) organizzare manifestazioni o singole iniziative di attività nel campo delle arti figurative, musicali, teatrali, cinematografiche e delle nuove tecnologie della comunicazione;
- d) svolgere o compartecipare ad attività editoriali, singole e specifiche o di pubblicazioni periodiche;
- e) ogni altra iniziativa che permetta di realizzare i propri scopi associativi e di coinvolgere la comunità locale nella promozione dei propri valori.

In particolare, il Circolo organizza le manifestazioni culturali del “Premio Nadâl Furlan”, della “Rassegna Corale di Musica Sacra Friulana”, e dei “Festeggiamenti presso la Pieve di San Lorenzo Martire”, nei modi e con i contenuti previsti dai rispettivi Regolamenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.



Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.



Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

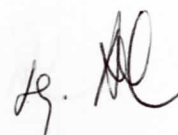
Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;



- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a qualsiasi titolo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) L'Organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.



L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto, anche tramite posta elettronica o messaggio telefonico, contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Presidente dell'Organo di amministrazione è eletto dall'Organo di amministrazione. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti ai soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

I Presidenti della Giuria del Premio "Nadâl Furlan" e del Comitato esecutivo della "Rassegna Corale di Musica Sacra Friulana" sono emanazione del Circolo e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria in occasione del rinnovo delle sue cariche sociali.

Hanno funzione di riferimento e guida riguardo alle manifestazioni di reciproca competenza e presiedono i rispettivi Giuria e Comitato esecutivo, operando secondo quanto previsto dai relativi Regolamenti, in autonomia per quanto attiene gli aspetti culturali, mentre per quelli economico- organizzativi collaborano con la Presidenza del Circolo a cui comunque rimangono subalterni.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Art.11

L'Organo di Amministrazione è composto da 4 a 6 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art. 26, I comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se le stesse non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente dell'Organo di amministrazione è eletto dall'Organo di amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 co. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.



Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un Organo di controllo anche monocratico.

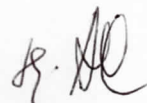
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. . I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. . Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo, il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



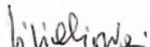
All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Buja, 21 ottobre 2022

La Segretaria
Livia Giordani



Il Presidente
Aldo Calligaro

